



Notaio Maurizio Luraghi

1) Tobin tax – Introdotta un'imposta dello 0,2% sul prezzo di acquisto di azioni

Con decorrenza dal **1° marzo 2013** verrà introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie che hanno per oggetto le azioni, in pratica una sorta di reintroduzione della “tassa sui contratti di Borsa” che è stata abrogata solo alcuni anni fa.

Il richiamo della norma¹ al “*trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'art. 2346 del codice civile*”² non lascia dubbi sul fatto che solo la compravendita di azioni sarà soggetta al nuovo tributo, mentre ne resterà estranea la cessione di quote di S.r.l.; in particolare deve trattarsi di azioni o di strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti.

La base imponibile della nuova imposta sarà il corrispettivo di cessione e l'aliquota sarà pari allo 0,22% per il solo anno 2013, mentre dal 2014 sarà dello 0,2%.

Esempio 1. Se nel corso dell'anno 2013 venissero cedute azioni per un corrispettivo totale di € 1.000.000,00, la transazione sarebbe soggetta all'imposta nella misura di (€ 1.000.000,00 x 0,22%) = € 2.200,00.

Esempio 2. La stessa operazione di cui all'esempio 1 effettuata nell'anno 2014 sarebbe invece soggetta all'imposta nella misura di (€ 1.000.000,00 x 0,2%) = € 2.000,00.

L'aliquota sarà inferiore (0,12% nell'anno 2013 e 0,1% a partire dal 2014) se la transazione avverrà nei mercati regolamentati (ad esempio in Borsa); questo ci ricorda che la nuova imposta colpirà anche le transazioni che interesseranno i portafogli-titoli personali.

Il soggetto passivo della Tobin tax sarà l'acquirente effettivo delle azioni, dunque non l'eventuale società fiduciaria che si interponesse nella compravendita.

L'imposta colpirà le transazioni ovunque effettuate e prescindereà altresì dalla residenza delle parti contraenti (quindi colpirà anche le cessioni di azioni italiane effettuate tra soggetti non residenti in Italia).

In particolare la Tobin tax si applicherà alle seguenti operazioni:

- trasferimenti di azioni³ e di strumenti finanziari partecipativi;
- trasferimenti di azioni derivanti dalla conversione di obbligazioni, mentre ne resteranno escluse le seguenti operazioni:
- trasferimenti di azioni a seguito di successioni o donazioni;
- emissione o annullamento di azioni e di strumenti finanziari partecipativi;
- conversione in azioni di nuova emissione;
- transazioni effettuate tra società controllante e controllata⁴;
- transazioni effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale (es. cessione di azioni successiva a conferimento di azienda).

L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata perfezionata la transazione che ne è soggetta; poiché la norma necessita di un decreto attuativo, per le transazioni effettuate sino alla fine del terzo mese solare successivo a quello di pubblicazione del

¹ Art. 1, commi 491-500, Legge n. 228/12

² Trattasi di strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (il diritto di voto è però soggetto ad alcune limitazioni), che possono essere emessi dalla S.p.a. a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

³ Anche in dipendenza di conferimenti, permuta, assegnazioni ai soci.

⁴ Viene richiamato l'art. 2359 C.c., comma 1, n. 1) e 2), e cioè il controllo in forza della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero in forza del possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea.

Studio notarile

24121 Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII, 94/D - Tel. 035-271327/217850/4173252 Fax 035-271328
Uff. secondario: 24058 Romano di Lombardia, via Mameli n. 1 ang. via Indipendenza - Tel. 0363-913139/913066/917920

E-mail mluraghi@notariato.it



Notaio Maurizio Luraghi

predetto decreto, l'imposta andrà versata entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla predetta pubblicazione.

La Tobin tax non sarà deducibile da IRPEF, IRES ed IRAP e per il relativo accertamento varranno le regole applicabili per l'IVA, in quanto compatibili.

2) Emanato il decreto attuativo: applicazione dal 1° marzo 2013 e primo versamento entro il 16 luglio 2013

È stato emanato in data 21 febbraio 2013 (ma ad oggi non è ancora in G.U.) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze contenente la disciplina di attuazione della "Tobin tax", il nuovo prelievo sulle transazioni finanziarie che colpisce, tra le altre, la compravendite di azioni (non di quote di S.r.l.) con un'aliquota (a regime) dello 0,2% del corrispettivo di cessione.

L'**entrata in vigore** della nuova imposta viene confermata dal **1° marzo 2013**, quindi ne saranno interessati i trasferimenti di proprietà di azioni regolati e negoziati a partire dalla predetta data; per il solo **anno 2013** l'aliquota della "Tobin tax" è fissata allo **0,22%**.

L'impianto normativo conferma quanto già indicato nella Legge di Stabilità per l'anno 2013⁵, con la sola differenza rappresentata dalla circostanza che il **primo versamento** – quello relativo all'imposta dovuta sulle transazioni finanziarie concluse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 – verrà a scadenza il **16 luglio 2013**.

Di nuovo, per quanto di interesse, il decreto attuativo precisa inoltre che:

- l'imposta colpisce le transazioni aventi ad oggetto azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato, individuate avendo riguardo all'ubicazione della sede legale;
- se le azioni sono ammesse ad un sistema di gestione accentrata (es. Monte Titoli), il trasferimento di proprietà si considera effettuato alla data di regolamento dell'operazione⁶, diversamente si considera la data in cui si produce l'effetto traslativo del titolo (es. girata o stipula dell'atto notarile di cessione);
- restano esclusi dal nuovo tributo, tra gli altri:
 - le operazioni di riacquisto di azioni proprie da parte dell'emittente;
 - l'acquisto di azioni in dipendenza dell'esercizio del diritto di opzione;
 - le transazioni tra società "sorelle" (e non solo tra "madre" e "figlia");
- la "Tobin tax" non è deducibile né ai fini IRES né ai fini IRAP;
- il termine ordinario di versamento dell'imposta è il **giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento di proprietà delle azioni**;
- fermo restando che il soggetto passivo del tributo è l'acquirente, il decreto attuativo individua i responsabili dei versamenti nelle banche e nelle società fiduciarie che intervengono nell'esecuzione delle operazioni, e pure nei notai che intervengono nella formazione o nell'autentica degli atti relativi⁷ → essi hanno anche un obbligo dichiarativo con cadenza annuale.

⁵ Si rinvia alla circolare di Studio n. 1/03 del 15 gennaio 2013, cap. 6

⁶ Per tale intendendosi quella di registrazione del trasferimento effettuata all'esito del regolamento dell'operazione.

⁷ In caso di ritardato versamento del tributo rispondono solo loro, mentre in caso di omesso o insufficiente versamento anche l'acquirente può essere direttamente chiamato in causa dall'Amministrazione finanziaria.

Studio notarile